

TRIBUNALE DI RIETI N. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_R.G.E.

**VERBALE DI UDIENZA EX ART. 569 COD.PROC.CIV.**

All'udienza del \_\_\_\_\_ innanzi al giudice dr. ssa V. Cacace sono comparsi:

Vengono verificati gli avvisi ex art. 498, 599 e 569 cod.proc.civ. come segue:

Destinatario	Costituito (si/no)	Notifica avviso atto di pignoramento ex 599 c.p.c. (al comproprietario) notifica avviso ex art. 498 c.p.c. (creditore iscritto)	Notifica del decreto di fissazione dell'udienza 569 c.p.c.
Debitore:			
Debitore:			
Debitore:			
Debitore:			
Comproprietario:			
Comproprietario:			
Comproprietario:			
Comproprietario:			
Comproprietario:			

L'avv. \_\_\_\_\_ chiede disporsi la vendita senza incanto dei beni;

---



---



---

#### IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

dato atto,

visto l'art. 559 quarto comma cod. proc. civ. e ritenuto essenziale al fine di garantire un più celere ed efficace svolgimento della procedura di vendita sostituire il custode *ex lege* del compendio immobiliare pignorato;

ritenuto che non emergono, allo stato, circostanze che facciano ritenere inutile la sostituzione del debitore nella custodia;

dispone la sostituzione del debitore nella custodia del compendio pignorato, nominando all'uopo come da separato provvedimento il professionista delegato ;

vista la relazione dell'esperto e dato atto;

- che la stessa è stata comunicata ritualmente ai creditori costituiti ed ai debitori almeno 45 giorni prima dell'odierna udienza;
- che le parti non hanno fatto pervenire all'esperto, almeno quindici giorni prima dell'odierna udienza, le note previste dall'ultimo comma dell'art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
- che le parti, pur in difetto di tempestivo deposito della relazione dell'esperto, chiedono che si prosegua egualmente
- che le parti hanno fatto pervenire all'esperto le note di cui all'ultimo comma dell'art. 173-bis disp. Att. Cod. proc. civ.;
- che l'esperto è comparso/ non è comparso e così rende i chiarimenti necessari:

---



---



---



---

visto l'art. 569 cod. proc. civ. dispone la vendita del compendio pignorato, come da separata ordinanza;

visto l'art. 499 quinto comma cod. proc. civ. fissa per il giorno \_\_\_\_\_ l'udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti (dopo il 1° marzo 2006) privi di titolo esecutivo, mandando al creditore privo di titolo di notificare il presente provvedimento al debitore oggi non comparso.

Rieti \_\_\_\_\_

Il giudice dell'esecuzione